D.G.R. n. 1252 del 30.11.2004

”D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440 artt. 16 e 22 L.R. 11/99 Definizione dei criteri e delle tipologie generali per la individuazione delle aree da destinare agli insediamenti per le attività produttive”

ALLEGATO “B”

CRITERI E TIPOLOGIE GENERALI E PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Con il presente provvedimento la Regione Abruzzo definisce, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 447/98 e succ. mod ed integr., dell’art. 16, comma 3, come modificato ed integrato dall’art. 71 della L.R. 17/03, e dell’art. 22, comma 1, lett. n), della L.R. 11/99, i criteri e le tipologie generali per l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti per le attività produttive.

A) Destinatari:
I Comuni che, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 447/98 e succ. mod. ed integr. devono individuare aree da destinare agli insediamenti per le attività produttive

B) Strumenti urbanistici in via di formazione:

I Comuni, nell’ambito della formazione dello strumento urbanistico generale (P.R.G. e P.R.E.), devono individuare le aree da destinare ad insediamenti produttivi verificando:

a) La conformità con gli strumenti di Pianificazione sovraordinata paesaggistica e urbanistica (PRP , PTPC, PAI , PST, ecc)
b) Il rischio di esondabilità e rischio frane
c) La sensibilità ambientale relativa ai possibili fattori inquinanti, anche con riferimento all’art. 14 del D. Lgs. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
d) La compatibilità con il territorio urbanizzato circostante in termini di facilità di collegamento e del raccordo con gli impianti a rete.

C) Strumenti urbanistici vigenti

I Comuni, nel caso in cui fossero dotati di strumento urbanistico vigente, qualora dal monitoraggio delle aree già destinate ad attività produttive ne rilevino alcune inattuate, procedono, preliminarmente, ad una verifica dell’idoneità delle stesse secondo i criteri di cui alla precedente lett. B) e le nuove esigenze di localizzazione, al fine di riconfermarle, di adeguarle in termini di infrastrutture e/o di indici urbanistico-edilizi e destinazioni d’uso, oppure, nel caso di inidoneità, procedono ad una variante localizzativa specifica in sostituzione della precedente previsione.

C1) Richieste di nuove localizzazioni

Nel caso in cui venga prodotta una nuova istanza di localizzazione per un insediamento produttivo da parte di un soggetto che presenti un programma aziendale, i

Comuni devono vincolare l'area richiesta, in termini di esclusività, alla realizzazione della attività imprenditoriale per la quale viene presentata l'istanza di localizzazione.

I Comuni possono ritenere accoglibili le richieste di ampliamento di attività esistenti in un'area in contrasto con gli strumenti di pianificazione comunale, fatte salve le eventuali politiche di delocalizzazione delle stesse derivanti da rischi ambientali (frane, emissioni in atmosfera, esondazioni ecc.), secondo le procedure di variante al P.R.G. e P.R.E.

D) Modalità procedimentali:

I Comuni, che ricevono la richiesta, individuano le nuove aree ancora disponibili tra quelle già destinate alle attività produttive e già urbanizzate.

Il Tecnico comunale o dell'eventuale Associazione di Comuni, nel caso di indisponibilità di aree idonee per l'assegnazione, certifica, di norma, la non disponibilità dell'area sulla base dei seguenti elementi:

a) insufficiente estensione dell'area in funzione dell'intervento richiesto;
b) inidoneità della destinazione d'uso esistente
c) inidoneità dei parametri edilizi, fatte salve le possibilità di deroga ai sensi della legislazione vigente.

Per l'individuazione di una nuova localizzazione o di una variante alle destinazioni d'uso dell'area prescelta per il nuovo insediamento, la proposta dell'imprenditore dovrà essere supportata da adeguata documentazione tecnica che indichi:

a) la sostenibilità con il sistema a rete esistente
b) la compatibilità con il territorio antropizzato e con il sistema ambientale (ad es. con quello atmosferico, acustico, sottosuolo, sopra suolo, ecc.)
c) le motivazioni a sostegno della variante al P.R.G. e al P.R.E.
d) la coerenza con la pianificazione sovraordinata e in particolare: maggiore carico sui flussi infrastrutturali